

N. R.G. 6602/2017



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE TERZA

VERBALE DI CAUSA

tra

Oggi 22 maggio 2018 innanzi al dott. Patrizia Fantin, sono comparsi:

Per [REDACTED], [REDACTED] O e per [REDACTED]
l'avv. DE ROSSI MAURO

Per [REDACTED] S.P.A. l'avv. [REDACTED], oggi
sostituito dall'avv. [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti si riportano ai propri scritti difensivi e precisano le conclusioni quanto agli
opponenti come da introduttivo e quanto all'opposta come da foglio depositato telematicamente.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice
dott. Patrizia Fantin



N. R.G. 6602/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Fantin, ha pronunciato, ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]),
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]),

con il patrocinio dell'avv. DE ROSSI MAURO e GIAN PAOLO PERRA

OPPONENTI

contro

[REDACTED] S.P.A. (C.F. 03053920165), con il patrocinio
dell'avv. [REDACTED]

CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo



RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte [REDACTED] (quali fideiussori) e [REDACTED] (quale debitrice principale) proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1299/2017 col quale questo Tribunale in data 28.02.2017 aveva loro ingiunto il pagamento in favore di [REDACTED] S.P.A. della somma di € 38.072,14 oltre interessi e spese, a titolo di saldo passivo risultante sul conto corrente affidato n.742.

Quali motivi di opposizione eccepivano in via preliminare/pregiudiziale l'incompetenza territoriale di questo Tribunale, affermando la non operatività della clausola prevista dall'art.20 del contratto di apertura del conto corrente, che individua come Foro esclusivo il Tribunale di Brescia, nei confronti dei fideiussori in quanto:

a. l'art. 17 dei contratti di fideiussione sottoscritti il 4.02.2004 stabiliva espressamente che "per qualunque controversia è competente il Tribunale di Genova" e trattandosi di clausola specifica intervenuta con i garanti dopo l'apertura del conto corrente essa superava, quantomeno nei confronti di quest'ultimi, la diversa disposizione contenuta nell'art.20 citato;

b. i fideiussori [REDACTED] e [REDACTED] dovevano ritenersi "consumatori" ai sensi della direttiva CEE 93/13 e del D.Lgs n.206/2005 e conseguentemente nei loro confronti operava il Foro esclusivo della loro residenza/domicilio di cui all'art. 33 lett. u) del citato D. Lgs.

Nel merito contestavano poi, sotto vari profili, il diritto della banca a pretendere le somme azionate. Chiedevano, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Si costituiva regolarmente l'opposta che, contestando la fondatezza dell'opposizione, ne chiedeva il rigetto e, quanto all'eccezione preliminare, citando giurisprudenza anche di questo Tribunale, sosteneva che *"l'obbligazione di garanzia assunta a mezzo fideiussione è accessoria rispetto all'obbligazione principale ed inscindibile rispetto ad essa. Il carattere dell'accessorietà, trasferito sul piano processuale, costituisce uno dei criteri che derogano alle regole generali in tema di competenza per territorio nei rapporti obbligatori, favorendo la soluzione del c.d. simultaneous processus (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 7/1/2013 n. 180)"*. Affermava, inoltre, l'insussistenza in capo ai suddetti odierni opposenti della qualifica di consumatori in quanto *"il fideiussore, laddove presti garanzia nell'interesse di un imprenditore, non può mai essere considerato come consumatore"*.

Concesso alle parti termine per il deposito di note al fine di meglio prendere posizione in merito all'eccezione preliminare, il Tribunale, esaminate le difese, con ordinanza riservata del



27.04.2018, senza svolgere attività istruttoria, fissava ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. l'udienza del 22.05.2018.

Precisate le conclusioni come da odierno verbale e previa discussione il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, dà lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 281 *sexies* c.p.c., la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.

L'eccezione preliminare di incompetenza territoriale è fondata per le seguenti ragioni:

- ancorchè, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, l'obbligazione fideiussoria derivi la propria validità ed efficacia dall'obbligazione principale e uno degli elementi tipici del contratto di fideiussione consista nella mancanza di autonomia dell'obbligazione di garanzia assunta e nell'inscindibilità del legame con l'obbligazione principale, il caso in esame deve essere risolto confermando l'orientamento espresso nella recente ordinanza della Corte di Giustizia del 19 novembre 2015, la quale si è pronunciata sul tema dell'applicabilità alla fideiussione delle leggi sulle clausole abusive (v. l'ordinanza del 19 novembre 2015, causa C-74/15, Tarcău, EU C2015/772);

- nella summenzionata pronuncia si legge che *“A tale proposito è necessario ricordare che la nozione di «consumatore», ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea, C-110/14, EU:C:2015:538, punto 21). Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione.*

28 Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come «consumatore» ai sensi della suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza Costea, C-110/14, EU:C:2015:538, punti 22 e 23).

29 Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata.

30 Alla luce di tali premesse, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società



commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società”;

- nel caso di specie, esaminati i contratti, deve escludersi che i fideiussori [redacted] [redacted] abbiano agito nell’ambito di un’attività professionale o che sussista un collegamento funzionale nei termini indicati dalla pronuncia della Corte di Giustizia, tale non potendosi ritenere il semplice legame parentale (vedasi anche la più recente pronuncia della Corte di Giustizia n 534 del 14/09/2016);

- ne consegue che, operando inderogabilmente il foro del consumatore, esso è sottratto ad ogni possibilità di modifica per ragioni di connessione e, stante la preminente esigenza del *simultaneus processus*, esso attrae anche la causa connessa, benché avente ad oggetto l’obbligazione principale (Cfr Trib. Torino ord. 16.10.2017).

Pertanto, in adesione ai principi sopra richiamati, deve essere accolta l’eccezione preliminare formulata da parte opponente e, pertanto, va dichiarata l’incompetenza per territorio di questo Tribunale, essendo competente il Tribunale di Genova quale Foro del consumatore con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo.

La natura controversa delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite (cfr. anche Corte Costituzionale n.77/2018).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) dichiara la propria incompetenza territoriale, risultando competente il Tribunale di Genova e per l’effetto revoca, in quanto nullo, il decreto ingiuntivo n. 1299/2017 emesso da questo Tribunale in data 28.02.2017;
- 2) fissa termine di mesi tre per la riassunzione della controversia innanzi al Tribunale di Genova;
- 3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Brescia, 22 maggio 2018

Il Giudice
dott. Patrizia Fantin

